




Città di Chioggia città d'arte

SETTORE P.d.T.-SERVIZIO DEMANIO MARITTIMO-TURISTICO
Palazzo Municipale Corso del Popolo Chioggia- tel. 0415534887-4080



Dirigente: dott. Paolo Ardizzon
Responsabile del Procedimento: dott. Paolo Spagna
Istruttore tecnico: geom. Marco Bianchi
Istruttore amministrativo: Paolo Zennaro
X:\word\Demanio Marittimo\PROROGHE 2016\CAMPEGGIO OASI\atto proroga ok.doc

N° Reg. 5/2016

Chioggia 24 FEB. 2016

Oggetto: ATTO SUPPLETIVO DI PROROGA ANNO 2020 – concessione demaniale marittima turistica n. 02/2005 prorogata con atto n. 73/10 al 31/12/2015 e ampliamento per ripascimento ai sensi della Legge Regionale 33/02, art. 48 e art 24 del Regolamento del Codice della Navigazione.

IL DIRIGENTE

Vista :

- l'istanza della Soc. Campeggio Oasi s.r.l. con sede a Chioggia (VE), Via Barbarigo n. 147 p.i. 03018510275, inoltrata in data 18/08/2015, prot. n. 26405 e succ. integrazione prot. 41894 del 25/09/2015, con la quale viene richiesta la proroga al 2020 e contestuale ampliamento per ripascimento di mq 272,11, della concessione demaniale marittima con finalità turistica n. 02/2005 già prorogata con atto n. 73/10 al 31/12/2015, avente destinazione a stabilimento balneare e campeggio per una superficie complessiva di mq 27.299,36, individuato con l'ambito n. 59 del PP. Arenile di Sottomarina e Isola Verde;
- la richiesta di parere agli Enti in data 07/10/2015 prot. 43676, così come previsto dalla L.R. 33/02 allegato S/3 lettera c);
- il parere favorevole rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Chioggia pervenuto al prot. Comunale al n. 44475 del 12/10/2015;
- che gli altri Enti non pronunciandosi nei termini di trenta giorni hanno di fatto attivato la procedura prevista dall'allegato S/3 lettera a) della L.R. n. 33/02;
- la polizza fidejussoria della FIBA – Federazione Italiana Balneari – adesione n. 206/15, equivalente a due annualità del canone;
- il versamento relativo al ripascimento effettuato con Mod F/23 dell'importo di € 351,16 relativo alla superficie di mq 272,11 (mq 272,11 X € 1,29050 = € 351,16) e il versamento dell'imposta regionale di € 17,56 pari al 5% del canone versato;
- l'art 34-duodecies del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che ha posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per la proroga previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del dicembre 2009, n. 194, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010;
- le circolari 120/01 e 22/09 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- la circolare n. 57 del 15/02/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di proroga di concessioni demaniali marittime;



Città di Chioggia

città d'arte

Nota del 20/02/2013 della Regione Veneto-Direzione Turismo relativa alle procedure di rilascio delle proroghe alle concessioni demaniali turistiche. Tale nota prevede il rilascio di un provvedimento ricognitivo del titolo concessorio in scadenza con indicazione delle norme che hanno prorogato la validità del titolo al 31 dicembre 2020, della misura del canone annuale e dell'importo relativo al periodo di proroga, ai fini del calcolo dell'imposta di registro;

- il canone, salvo conguaglio, relativo alla concessione demaniale marittima con finalità turistica n. 02/2005 prorogata con atto n. 73/10 al 31/12/2015 di € 28.773,65.

Ritenuto di prorogare le su riportate concessioni in scadenza fino al 31/12/2020 così come previsto dalla summenzionata normativa;

Visto:

- il Decreto Sindacale n. 27 del 24.04.2015 avente ad oggetto: "Attribuzioni incarichi dirigenziali";
- la Legge Regionale n.33 del 08.11.2002;
- il Codice della navigazione giunto Regio Decreto 30/03/42 n.327;
- il Regolamento del codice della navigazione giunto D.P.R. 15/02/52 n. 328;
- la Circolare n. 57 del 15/02/2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia di proroga di concessioni demaniali marittime;
- il Regolamento demaniale Comunale approvato con delibera di CC n. 77/12;
- la dichiarazione antimafia dalla quale si evince che non sussistono procedimenti in corso di cui all'art 3 L n. 1423/56, ovvero provvedimenti di cui all'art. 10 della L n. 575/65 e ss. Mm., modificato dalla L. n. 94/09;

A U T O R I Z Z A

ai sensi dell'art 34-duodecies del decreto legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito, con modificazioni, con legge n. 221 del 17 dicembre 2012, che ha posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per la proroga previsto dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge n. 194 del 30 dicembre 2009, convertito con legge n. 25 del 26 febbraio 2010, la proroga al 31/12/2020 della concessione demaniale marittima con finalità turistica n. 02/2005, già prorogata con atto n. 73/10 al 31/12/2015, avente destinazione a stabilimento balneare e campeggio per una superficie complessiva di mq 27.299,36, compreso mq 272,11 di ripascimento, individuato con l'ambito n. 59 del PP. Arenile di Sottomarina e Isola Verde, con l'obbligo di corrispondere all'Erario in riconoscimento della demanialità del bene concesso dal 01/01/2016 al 31/12/2020, **il canone complessivo di € 143.868,25**, secondo il seguente prospetto:

- n. 02/2005 prorogata con atto n. 73/10 al 31/12/2015 e successivo ampliamento rilasciato ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento del Codice della Navigazione di mq 272,11, canone annuo di € 28.773,65X 5 annualità = € 143.868,25.

Il concessionario dichiara di essere consapevole delle eventuali conseguenze che potrebbero derivare nei confronti delle concessioni demaniali marittime soggette alla proroga di cui all'art. 1, comma 18 del D.L. n. 194 del 30.12.2009, dalla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e riconosce che nessuna



Città di Chioggia

città d'arte

... né a titolo risarcitorio né a titolo restitutorio, potrà essere invocata nei confronti del Comune per l'applicazione della normativa in vigore al momento della sottoscrizione del presente atto.

Per tutto quanto non previsto nella presente atto suppletivo resta pienamente valide ed efficace la concessione demaniale marittima con finalità turistica n. 02/2005 prorogata con atto n. 73/10 al 31/12/2015.

Si dichiara, inoltre:

- di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adeguamento del combinato disposto di cui all'art. 37 del D.lgs 33/2013 e del comma 32 dell'art. 1 della L. 190/2012 nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sottosezione provvedimenti "autorizzazioni e concessioni art. 23", del sito web dell'ente;
- di dare atto dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art 6 del D.P.R. 62/2013 per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto;
- che la pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n.196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili;
- che il presente atto non è soggetto a notifica.

Il concessionario dichiara di avere piena conoscenza e di accettare le condizioni e gli obblighi sopra espressi. Contro il presente atto è ammesso il ricorso giurisdizionale entro 60 giorni al T.A.R. del Veneto, mentre entro 120 giorni è esperibile ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Allegati Elaborati grafici:Tavole Unica

IL CONCESSIONARIO

Il Dirigente del Settore P.d.T.
dott. Paolo Ardizzone

